



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2013

Modifica della disciplina sui contrassegni alle elezioni europee,
in adempimento della raccomandazione della Commissione europea del
12 marzo 2013

ONOREVOLI SENATORI. - I partiti che si presentano alle elezioni europee - in questa prima consultazione elettorale sotto la vigenza del Trattato di Lisbona - con la vecchia formula nazionale ignorano che il mandato popolare coinvolgerà anche la designazione del candidato presidente della Commissione. In Italia, senza una disciplina attuativa dell'articolo 49 della Costituzione, eroghiamo finanziamenti ai partiti che concorrono liberamente alle elezioni. In Europa, invece, opera un rigoroso regime del riconoscimento dei partiti politici di rilievo europeo, destinatari di appositi finanziamenti e sottoposti ad una disciplina unica di riconoscimento previo esame degli statuti e degli ordinamenti interni. L'assurdo è che questo regime non ha alcun impatto sul modo in cui si concorre alle elezioni europee.

Il presente disegno di legge tende a consentire a questi partiti «certificati» di apparire - in quanto tali - sulle schede delle elezioni europee, in linea con la raccomandazione 2013/142/UE della Commissione, del 12 marzo 2013, e con la decisione assunta anche in sede di Parlamento europeo dalla Commissione per gli affari costituzionali, in data 28 maggio 2013, ambedue citate nelle mozioni Di Lello ed altri 1-00157 e Nencini ed altri 1-00113, presentate rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato. Si tratta di atti che hanno ricevuto ulteriore riconferma con la risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (2013/2102(INI)), che tra l'altro «esorta gli Stati membri e i partiti politici a provvedere a che i nomi e, se del caso, i simboli dei partiti politici europei appaiano

sulla scheda elettorale; (...) invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione e al programma politico di tale candidato».

Quanto alla garanzia dell'esclusiva, la tutela non può che ricavarsi operando sul rinvio, recato dalla legge n. 18 del 1979, ai criteri di ammissione dei contrassegni contenuti nel testo unico per la elezione della Camera dei deputati. Occorre riferire il criterio della non confondibilità anche a salvaguardia dei loghi, simboli o loro elementi, contenuti nel simbolo appartenente ai partiti di livello europeo, risultanti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che li riconosce (per la cui individuazione, si regola un meccanismo di contatto): si tratta infatti di normativa che ha un fondamento primario, trattandosi dei soggetti destinatari delle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 2004/2003, e successive modificazioni (si veda il regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007), nonché degli atti che saranno adottati ai sensi dell'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mutuando la disciplina nazionale in sede di deposito del contrassegno di lista, si prevede - a corredo di questo (proprio come avviene, a livello nazionale, per l'indicazione del programma e del capo della forza politica) - che il deposito al Viminale di questo tipo di contrassegno deve essere effettuato indicando il candidato presidente della Commissione europea del partito politico o della fondazione po-

litica a livello europeo alla quale il partito o movimento politico presentatore del contrassegno aderisce. Di conseguenza, si incide anche sulla scheda, nella quale si affiancheranno

i simboli contenenti il riferimento al medesimo candidato, con una riduzione di spesa rispetto all'attuale, caotico succedersi di simboli in base alla priorità di presentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno è effettuato non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché con le modalità di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma laddove il contrassegno rechi il simbolo di un partito politico a livello europeo o di una fondazione politica a livello europeo, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, e successive modificazioni, con le modalità di cui alla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 150 del 28 giugno 2006, e successive modificazioni, nonché degli atti adottati in applicazione dell'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministero dell'interno formula l'invito, di cui al secondo comma dell'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in ordine ai contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati da un partito politico a livello europeo o da una fonda-

zione politica a livello europeo, alla quale il partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno non aderisce. Il deposito del contrassegno di lista, di cui al primo periodo, è effettuato indicando il candidato presidente della Commissione europea del partito politico o della fondazione politica a livello europeo alla quale il partito o movimento politico che ha presentato il contrassegno aderisce.

Ai fini di cui al primo comma, secondo periodo, il Ministero dell'interno acquisisce dall'ufficio competente del Parlamento europeo il dato relativo al simbolo ivi depositato, nonché l'elenco delle adesioni nazionali accettate dal partito politico a livello europeo o dalla fondazione a livello europeo riconosciuti ai sensi della normativa richiamata al primo periodo del medesimo primo comma».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono approvati i nuovi modelli di schede per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo da affiancare nella stessa parte della scheda quelli depositati dai partiti o dai movimenti politici che hanno indicato il medesimo candidato presidente della Commissione europea, ai sensi del terzo periodo del primo comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

